



PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE "AGRIMEA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE" ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell'iscrizione della ditta "Agrimea società Cooperativa Agricola Sociale" all'elenco regionale delle fattorie sociali:

PRESCRIZIONI

1. Comunicazione alla Regione del Veneto (Direzione Agroalimentare) di quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:

-la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;

-l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014;

-tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di cessazione dell'attività.

3. Rispetto delle norme inerenti l'utilizzo del "Logo delle fattorie sociali" introdotte con la DGR 420 del 09/04/2019.

4. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle comunicazioni obbligatorie presso il sito "Co Veneto", come previsto dall'art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e ss. mm. e ii. per i tirocini attivati nell'ambito dell'attività agricola.

5. La ditta deve tenere, presso la sede aziendale, i piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio, programmi individualizzati comunque denominati, concordati con gli Enti competenti (quali i soggetti promotori, Servizi di integrazione lavorativa, AULSS) relativi ai soggetti accolti nei Tirocini lavorativi, di cui alla sezione a) e dei soggetti accolti nell'ambito della sezione b).

6. La ditta, nell'accogliere i percorsi abilitativi e riabilitativi svolti in convenzione con i soggetti accreditati (sezione b), deve accertarsi che i medesimi percorsi siano stati precedentemente concordati con l'Azienda ULSS responsabile della presa in carico degli utenti.

7. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti deve essere garantita la presenza di personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa fornire adeguata assistenza alle persone.



78440917

